



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. 18.105.1/2019

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8734]
(va@pec.mase.gov.it)

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
[ID_VIP 8734]
(ctva@pec.mase.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
(dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it)
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VINCA
(sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_VIP 8734] SAN PAOLO CIVITATE – TORRE MAGGIORE (FG): “Opere di connessione alla rete elettrica dell'impianto eolico ubicato nel comune di Poggio Imperiale (FG)” – D.D. n. 155 del 16/10/2020 della Regione Puglia come modificata con D.D. 168 del 26/10/2020.

Voltura a favore di Terna S.p.A. limitatamente alla costruzione e all'esercizio delle opere di rete contenute nell'autorizzazione unica emessa dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 387/2003 di cui alla D.D. n. 15 del 13/03/2017.

Procedura riferita all'art. 25, comma 5, del Decreto legislativo n. 152/2006. Richiesta di proroga del termine di validità del Parere di Valutazione d'Impatto Ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con Determina n. 1363 del 21/07/2016.

Proponente: Società Terna Rete Italia S.p.A.

Nulla osta tecnico della Soprintendenza speciale per il PNRR alla proroga del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con Determina n. 1363 del 21/07/2016.

E, p.c.

Alla Provincia di Foggia Settore Ambiente
(protocollo@cert.provincia.foggia.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

26/08/2024

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, abrogato dal d.P.C.M. n. 57 del 2024 a decorrere dal 18/05/2024.

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all’art. 41, rubricato *“Norme transitorie e abrogazioni”*, del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (v. l’art. 23, rubricato *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*, del d.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO l’art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTA la Circolare n. 26 del 14/06/2024, recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA): aggiornamenti normativi e chiarimenti”*, della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, in particolare il paragrafo *“4. LA PROCEDURA DI VPIA NELL’AMBITO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE [-] Come già rilevato con le Circolari n. 24/2023 e n. 32/2023, tutti i progetti soggetti a VIA, pure se proposti da soggetti privati, sono comunque soggetti anche alla distinta ma parallela procedura di VPIA. Come richiamato nel precedente §3, infatti, la VPIA integra il PFTE da presentarsi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, c. 1, let. g) e dell’art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2006. Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, c. 2-sexies, del medesimo D.Lgs. 152/2006 («in ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico [...] o all’esecuzione di saggi archeologici preventivi [...]»), nell’ambito delle procedure di VIA questa Amministrazione è tenuta, quindi, a comunicare le proprie valutazioni circa l’assoggettabilità del progetto alla procedura di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (ovvero a confermare quelle già espresse fuori dalla procedura di VIA). In caso di pronuncia negativa alla compatibilità ambientale del progetto, l’Ufficio che ha in capo la procedura di VIA dovrà comunicare al Proponente che l’esecuzione della procedura di VPIA di cui all’art. 1, c. 7 e ss., dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (qualora attivata) non trova esecuzione a fronte della valutazione complessiva degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Ciò nonostante, il progetto resta in ogni caso assoggettato a tutte le disposizioni di tutela archeologica contenute nel menzionato All. I.8 al D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, come già esplicitato con la menzionata Circolare n. 24/2023, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad esempio, a seguito di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri o in sede di contenzioso amministrativo), per la realizzazione dell’intervento restano comunque ferme l’esecuzione delle indagini archeologiche preventive – qualora sia stata attivata la VPIA – e/o l’ottemperanza alle altre prescrizioni di tutela formulate ai sensi dell’art. 1, c. 5, dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare, alla sorveglianza archeologica in corso d’opera). Le eventuali indagini archeologiche preventive devono concludersi prima dell’affidamento dei lavori o comunque prima della data prevista per l’avvio degli stessi, come più dettagliatamente esplicitato dall’art. 1, c. 10, dello stesso All. I.8. A tal fine, nel caso di superamento del parere negativo dato dal Ministero, l’Ufficio periferico competente avrà cura di dare tempestiva comunicazione a riguardo al Proponente, chiedendo allo stesso la trasmissione di un piano delle indagini preventive, laddove prescritte ...”*.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l’incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (v. art. 23, comma 3, del D.P.C.M. n. 57 del 2024).

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 1 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l’ordinaria gestione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio sono stati avvocati nelle more del conferimento dell’incarico al dirigente titolare.

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l’ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avvocati nelle more del conferimento dell’incarico al dirigente titolare.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l’art. 25, *Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *“... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all’articolo 28, non si applica quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

CONSIDERATO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue in particolare: *"... la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*.

CONSIDERATO che, a seguito della nota prot. n. **194599 del 29/11/2023** trasmessa dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) ha appreso che la **Società Terna S.p.A.**, con nota prot. TERNA/P20220056183 del 28/06/2022, successivamente perfezionata, ha chiesto all'allora Ministero della Transizione ecologica la proroga del termine di validità del decreto di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia con Determina n. 2016/0001363 del 21/07/2016, già estesa fino al 29/06/2022 per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, per un periodo di **cinque anni fino al 28/06/2027**.

CONSIDERATO che, con la stessa nota, l'Autorità competente ha chiesto alla Direzione generale ABAP il *nulla osta tecnico* alla concessione della proroga citata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 25, comma 5 del D. lgs. 152 del 2006.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota del 29/11/2023, ha chiarito che l'**istanza di proroga chiesta dalla Società Terna S.p.A.** con nota del **28/06/2022** è limitata a quanto non ancora realizzato, ovvero alle sole opere di connessione alla rete elettrica, da completarsi da parte della Società Terna S.p.A. a seguito della **voltura**, rilasciata dalla Regione Puglia alla medesima Società, con **D.D. n. 155 del 06/10/2020**, (successivamente rettificata con D.D. n. 168 del 26/10/2020) delle sole opere RTN già oggetto provvedimento di VIA della Provincia di Foggia, **n. 1363 del 21/07/2016** (riferita all'impianto eolico e alle opere di connessione della Società IVPC Power 6 S.r.l.), comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica.

CONSIDERATO che la **Regione Puglia – Settore Energia**, con **D.D. n. 15 del 13/03/2017** ha autorizzato, ai sensi dell'ex art. 12 del D. lgs. 387/2003, la Società IVPC Power 6 s.r.l. alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico e delle relative opere connesse e, con successiva D.D. n. 97 del 12/07/2017, ha concesso alla medesima Società una proroga del termine ultimo di inizio lavori a tutto il 31/07/2018, ulteriormente prorogato con D.D. n. 92 del 20/07/2018 al 31/07/2020.

PRESO ATTO che la **Provincia di Foggia**, con nota prot. n. 4091 del 31/01/2020, ha attestato che la Determina n. 1363 del 21/07/2026, contenente il parere favorevole di V.I.A., è inclusiva delle opere di connessione.

PRESO ATTO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con la suddetta nota del 29/11/2023, ha inoltre riferito che *"con nota prot. TERNA/P20220056183 del 28/06/2022, acquisita con prot. 81540/Mite del 30/06/2022, la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto la proroga del termine di validità del parere di valutazione d'impatto ambientale, rilasciato a suo tempo dalla Provincia di Foggia, con Determina n. 2016/0001363 del 21/07/2016, già estesa fino al 29/06/2022 per effetto dello stato di emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19" e che detta proroga del provvedimento di VIA riferita alla realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 9,90 MW, denominato "La Defensola", ubicato nel comune di Poggio Imperiale (FG) **"è stata richiesta per un periodo di 5 anni e quindi, fino al 28/06/2027"**.*

CONSIDERATO che le opere oggetto della procedura di proroga riguardano la realizzazione di:

- una nuova stazione di smistamento della RTN in doppia sbarra a 150kV con relativo stallo di parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo Civitate (FG);
- realizzazione dei nuovi raccordi a 150kV della stazione di cui al punto A alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
- ripotenziamento della linea a 150kV "CP Portocannone – CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150kV di cui al punto A, utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio da 582 mq;
- una nuova stazione di trasformazione 380/150kV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore (FG);
- realizzazione dei nuovi raccordi a 380kV della stazione di cui al punto D della RTN a 380kV "Foggia-Larino";

- realizzazione di due nuove linee a 150kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto A, alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto D.

PRESO ATTO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** dopo aver acquisito i necessari chiarimenti da Terna S.p.A., con la suddetta nota del 29/11/2023, ha comunicato che *"tutte le altre opere sono state completate e collaudate"*, specificando, inoltre, che il Proponente *"ha inviato anche le dichiarazioni di entrata in esercizio di altri impianti di produzione FER la cui connessione definitiva dovrà avvenire per il tramite delle opere di rete oggetto dell'istanza di proroga in oggetto: Soc. Sud Energy Srl con l'impianto denominato come la società, "SUD Energy"; Soc. Lucky Wind SpA con 2 impianti denominati "Fusicchia" e "Scivolatura" con la precisazione che "tutti gli impianti sopra indicati", compreso quello della Soc. IVPC Power 6 Srl denominato "La Defenzola", "al momento sono connessi con soluzioni provvisorie che non garantiscono la piena produzione degli impianti FER, con conseguenti riconoscimenti di oneri di mancata produzione energia rinnovabile a carico del sistema elettrico nazionale; per tale motivo risulta urgente il completamento delle opere di rete previste"*.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 39604 dell'1/12/2023, dopo aver premesso che la Società Terna S.p.A. aveva trasmesso la *Relazione ambientale di proroga* (d'ora in poi "Relazione ambientale"), finalizzata a dimostrare la non sostanziale variazione delle condizioni ambientali di riferimento esistenti al tempo in cui sono state svolte le valutazioni inerenti il decreto di compatibilità ambientale (ovvero della determina dirigenziale dell'Ente allora competente), ha chiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito al rilascio del nulla osta alla proroga richiesta, limitatamente alle opere sopra descritte ed evidenziando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25 del D. lgs. 152/2006, laddove specifica che *"fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario"*.

PRESO ATTO che la **Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il parere n. 542 del 29/01/2024, ha espresso parere favorevole alla proroga richiesta, indicando alcune raccomandazioni da osservare e dettando una condizione ambientale.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 4737 del 08/02/2024, dopo aver riportato l'iter del procedimento che qui interessa, ha segnalato delle criticità per il rilascio del richiesto parere, come di seguito sintetizzate:

1. Nella tavola *"Carta dei caratteri del paesaggio"*, prodotta dal richiedente, **la perimetrazione dell'area del vincolo Archeologico "Tiati-Teaum Apulum" è differente da quanto riportato nel Web Gis della Regione Puglia, per cui l'elettrodotto che andrebbe a collegare le nuove stazioni elettriche di San Paolo di Civitate e Torremaggiore, attraverserebbe l'area vincolata archeologicamente. Non sono stati consegnati gli shape files che consentirebbero di verificare quanto evidenziato;**
2. In riscontro alla nota AOO_159/PROT 28/12/2016 – 0004724 con la quale la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, comunica la chiusura del procedimento di "Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9,90 MW e relative opere connesse" sito nel comune di Poggio Imperiale e proposto dalla ditta IVPC Power 6 srl, questa Soprintendenza con nota prot.n. 199 del 09/01/2016 evidenziava che *"come riportato nel verbale della conferenza di servizi tenutasi il giorno 20-10-2016 ed inviato con Vs. nota del 21-10-2016 prot. n. 3907, la Determinazione Dirigenziale n. 1363 del 21-07-2016 con cui il Settore Ambiente della Provincia di Foggia ha espresso parere favorevole alla procedura di VIA, ritenendo idonei gli aerogeneratori rubricati ai nn. PGI04, PGI14B, PGI14B, non riporta alcun riferimento alla valutazione delle annesso opere a rete. Ed infatti codesto Ufficio, con nota prot. n. 159/2950 del 24-08-2016 e successivo sollecito n. 159/2950 del 13-09-2016, <richiedeva espressamente alla Provincia di Foggia – Settore Ambiente... se, e quali opere di connessione alla RTN siano state o meno valutate... Tale chiarimento risulta doveroso in considerazione che, come già riferito con precedente nota soprintendenza prot. n. 1816 del 14-10-2016, il parere reso dal Segretario Regionale MIBACT della Puglia nella seduta di VIA provinciale del 15-04-2016, favorevole per n.3 aerogeneratori, prescriveva l'interramento del cavidotto ove venisse accertato dal RUP provinciale che la VIA includesse anche le opere di connessione.*
3. L'area in cui ricadano le opere per cui si chiede la proroga della VIA è ricompresa nella perimetrazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto *"Tiati - Teaum Apulum - Civitate e bassa valle del Fortore"* (in rosso la perimetrazione del vincolo paesaggistico);

(soluzione cavo 1) e in verde (soluzione cavo 2) che si allegano al presente verbale di cui fanno parte (Allegato 1). Le due soluzioni prevedono entrambe l'interramento delle linee a partire dai sostegni 25/1 e 25/2 del progetto autorizzato e fino alla SE 150 kV di San Paolo e si differenziano parzialmente per il percorso individuato ovvero per le strade interessate dalla posa come meglio evidenziato in Allegato 1.

A seguito di un costruttivo confronto, relativamente al potenziale impatto delle due soluzioni in verde e in magenta, Terna e la SABAP BAT-FG condividono di optare per la soluzione in verde (soluzione cavo 2) che interessa un tratto della S.P. 31 per la quale Terna, a seguito del rilascio della proroga VIA in oggetto, si impegna a formalizzare tempestivamente al MASE istanza di autorizzazione di una Variante Localizzativa ex D.L. n.239/2003. Fermo restando la soluzione individuata (soluzione cavo 2) si conviene che tutti gli approfondimenti progettuali verranno espletati a seguire anche attraverso i successivi confronti con gli enti autorizzanti.

La SABAP BAT-FG, prendendo atto dell'impegno assunto da Terna, parallelamente, relativamente alla sopracitata nota prot. 39604-P dell'1/12/2023 del MIC DG ABAP Servizio V-Tutela del paesaggio, si impegna, fin da subito, a formalizzare parere endoprocedimentale che permetta al MIC di procedere con l'istruttoria ai fini del nullaosta tecnico alla concessione della proroga di VIA.

DOPPIA Soluzione: CAVO INTERRATO CON PROCEDURA DI VARIANTE LOCALIZZATIVA

Sono state individuate due soluzioni di interrimento delle linee da realizzare con modifica alla soluzione aerea dai sostegni 25/1 e 25/2 fino in SE San Paolo di Civitate, sfruttando la viabilità esistente



Allegato 1 al resoconto della riunione del 03/06/2024

CONSIDERATO che a **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 6936 del 13/06/2024 ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

«**VISTA** la nota del 01/12/2023, pervenuta tramite pec ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 04/12/2023 con prot. n. 13334 con la quale codesta Direzione Generale ha richiesto il parere endoprocedimentale ai fini del rilascio del nullaosta tecnico alla concessione della proroga di VIA;

VISTA la nota prot. n. 1477 del 07/02/2024 con la quale questa Soprintendenza ha chiesto:

- di appurare se il Parere di Valutazione d'Impatto Ambientale, D.D. n. 1363 del 21/07/2016, include le opere di connessione;
- di verificare la possibilità di realizzare un tracciato alternativo in considerazione dell'attraversamento dell'area di vincolo Archeologico "Tiati-Teanum Apulum" non riportata nella tavola "Carta dei caratteri del paesaggio", prodotta dal richiedente;

VERIFICATO che all'istanza depositata dalla ditta, presso la Provincia di Foggia, per il rilascio del provvedimento di VIA, sono allegati anche gli elaborati grafici delle opere di connessione;

CONSIDERATO che nei giorni 19/3/2024, 26/3/2024 e 9/4/2024 questa Soprintendenza e Terna hanno svolto delle riunioni da remoto in cui:

- è stata appurata l'interferenza dell'elettrodotto con l'area archeologica "Tiati-Teanum Apulum" e con il Regio Tratturo Aquila -Foggia;

- questa Soprintendenza ha chiesto a Terna di valutare l'interramento parziale delle due linee 150 kV San Paolo-Torremaggiore in prossimità della SE di San Paolo al fine di superare le criticità riscontrate;
- Terna ha proposto due soluzioni tecniche alternative di interramento parziale in cavo, a partire dai sostegni 25/1 e 25/2 del progetto autorizzato e fino alla SE 150 kV di San Paolo, che si differenziano parzialmente per il percorso individuato ovvero per le strade interessate dalla posa come meglio evidenziato nel grafico;

DOPPIA Soluzione: CAVO INTERRATO CON PROCEDURA DI VARIANTE LOCALIZZATIVA

Sono state individuate due soluzioni di interramento delle linee da realizzare con modifica alla soluzione aerea dai sostegni 25/1 e 25/2 fino in SE San Paolo di Civitate, sfruttando la viabilità esistente



- Valutati i potenziali impatti delle due soluzioni in verde e in magenta, Terna e la SABAP hanno condiviso di optare per la soluzione in verde (soluzione cavo 2) che interessa un tratto della S.P. 31;
- Terna, a seguito del rilascio della proroga VIA in oggetto, si è impegnata a formalizzare tempestivamente al MASE l'istanza di autorizzazione di una Variante Localizzativa ex D.L. n.239/2003;

Questa Soprintendenza, ritenute superate le criticità evidenziate con la nota prot. n. 1477 del 07/02/2024, propone il rilascio del nullaosta alla proroga richiesta dalla Società Terna S.p.A. limitatamente alle opere sopra descritte».

SENTITO in data 23/08/2024 il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR, che ha specificato quanto segue:

«(...) **PRESO ATTO** che nel verbale dell'incontro tenutosi in data 03/06/2024, tra la Soprintendenza competente e il Proponente, la "soluzione cavo 2" del progetto in esame non interferisce direttamente con l'area di interesse archeologico di Tiati-Teaum Apulum tutelata ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 27/06/1992 e del D.M. 31/05/1997;

CONSIDERATA l'interferenza marginale dell'elettrodotto interrato di connessione con il Regio Tratturo Aquila Foggia tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 22/12/1983;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 e delle ulteriori informazioni disponibili, la Soprintendenza ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree scelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

CONSIDERATO che con parere prot. n. 8069 del 02/11/2020 è stata disposta dalla Soprintendenza competente l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e che con nota prot. n. 2811 del 01/04/2021 è stato approvato dalla stessa il piano indagini presentato dal Proponente;

PRESO ATTO che ad oggi la succitata procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stata solo parzialmente ottemperata e che ancora non sono stati scavati tutti i saggi previsti nel piano indagini;

si ritiene l'intervento in oggetto ancora assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Al momento, si ritiene l'intervento in oggetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Ante operam:

1. L' esecuzione dei saggi archeologici preventivi nelle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto così come indicato nei succitati pareri e nel suddetto piano indagini. Queste attività archeologiche preventive dovranno necessariamente concludersi prima della data prevista per l'avvio dei lavori.


Corso d'opera:

1. Sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività che comportano scavo e movimento terra – ivi comprese quelle preliminari e complementari – secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza e sotto la direzione scientifica della stessa.
2. Al termine delle attività archeologiche di cui al punto 1, trasmissione al Geoportale Nazionale per l'Archeologia i dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione ([https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/](https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circolari-direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/)). Detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alla Soprintendenza, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalla stessa.

Si rammenta che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali ovvero l'impossibilità di realizzare in tutto o in parte le opere previste».

INFORMATO in data 21/08/2024 il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che nella documentazione oggetto del provvedimento di VIA della Provincia di Foggia, come evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP, la sovrapposizione del tracciato dell'elettrodotto di collegamento della nuova stazione da 150 kV di San Paolo Civitate con la nuova stazione di trasformazione 380/150kV della RTN di Torremaggiore è rappresentata nell'elaborato "Carta dei caratteri del paesaggio", con il vincolo culturale archeologico "Tiati-Teanum Apulum", insediamento pluristratificato databile tra la prima età del Ferro alla fine del XIV secolo (DM 18/06/1991, DM del 27/06/1992, DM del 24/04/1996, DM del 31/05/1997), non è stato correttamente riportato. A tale scopo si riporta la tavola "Carta dei caratteri del paesaggio":




Carta dei caratteri del paesaggio (giugno 2008) dalla documentazione oggetto di VIA provinciale. Nell'ovale con tratto blu sono evidenziati il vincolo di Tiati-Teanum Apulum (erroneamente riportato) e l'elettrodotto oggetto della presente istanza di proroga.

LEGENDA

| SEGNI STRUTTURANTI | | INTERVENTI PREVISTI | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| | alveo del Fiume Fortore | | Ripotenzamento Linea 150 Kv esistente |
| | plana golense | | Nuova stazione 150 Kv |
| | terrazzo | | Nuova stazione 380 - 150 Kv |
| | parete di margine alla plana golense | | Collegamento con due trame distinte tra la stazione 380 - 150 Kv e la stazione 150 Kv |
| SEGNI COMPLEMENTARI | | | Raccordi Linea 380 Kv |
| | Insediamento accentrato | | Linea 380 Kv |
| | rete viaria principale | | Tratto Linea 380 Kv da demolire |
| | strada Interpodereale | | |
| | oliveti, vigneti e frutteti | | |
| SEGNI DI DETTAGLIO | | | |
| | tratturo | | |
| | area archeologica "Insediamento Tiat-Teanum Apulum" | | |
| | manufatto isolato di valore storico e/o architettonico | | |
| | area estrattiva | | |
| | punto di vista fotografico (cfr. Elab. 13 "Documentazione Fotografica") | | |


VERIFICATO, dopo aver acquisito da TERN i dati GIS dell'elettrodotto e delle opere da realizzare, che l'elettrodotto attraversa l'area archeologica "Tiati-Teanum Apulum" e il Regio Tratturo Aquila-Foggia, come di seguito rappresentato:



Elaborazione GIS: Elettrodotto e stazione di S. Paolo di Civitate, dell'area archeologica "Tiati-Teanum Apulum" e del Regio Tratturo Aquila-Foggia

RITENUTO, pertanto, che, per quanto sopra evidenziato, il nulla osta alla proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA rilasciato dalla Provincia di Foggia il 21/07/2016, debba essere integrato con la condizione ambientale, successivamente riportata, relativa alla variante concordata dal Proponente con la Soprintendenza

ABAP di Foggia e di seguito rappresentata con tratteggio giallo (Variante cavo DT soluzione 2), consistente nell'interramento parziale in cavo, a partire dai sostegni 25/1 e 25/2 del progetto autorizzato, fino alla SE 150 kV di San Paolo:



CONSIDERATO che il decreto di VIA rilasciato dalla Provincia di Foggia era riferito all'impianto eolico da realizzare nel comune di Poggio Imperiale (FG), comprensivo delle opere connesse, dalla Società IVPC Power 6 S.r.l. e che, pertanto, la proroga dei termini di validità di tale provvedimento deve far riferimento al progetto originario anche se limitata a quanto non ancora realizzato, ovvero alle sole opere di connessione alla rete elettrica, da completarsi da parte della Società Terna S.p.A. a seguito della **voltura**, rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 155 del 06/10/2020, delle sole opere RTN.

RITENUTO, quindi, che il "nulla osta tecnico" chiesto dall'Autorità competente alla Direzione generale ABAP debba essere invece rilasciato dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, che ai sensi dell'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è competente negli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale.

RITENUTO di far salvi tutti gli atti finora emessi ed acquisiti dalla Direzione generale ABAP e di trasmetterli alla Soprintendenza speciale per il PNRR, competente per l'intervento in esame.

CONSIDERATO che nella *Relazione ambientale di proroga*, al paragrafo 2.1 "Svincolo archeologico delle aree interessate dall'intervento" si riferisce che "Con nota prot. SABAP-FG n. 0008069-P del 02/11/2020, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, **in considerazione del carattere di forte rischio archeologico delle aree interessate dalle attività, ha ritenuto necessario prevedere, con riferimento ai soli interventi volturati alla società Terna S.p.A., l'attivazione della sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutti gli interventi di scavo e movimento terra previsti e l'esecuzione di saggi archeologici esplorativi in corrispondenza dell'area di ubicazione della nuova Stazione di Smistamento a 150 kV nel comune di San Paolo di Civitate.**

*In aggiunta, il funzionario territorialmente competente ha richiesto l'esecuzione di **saggi esplorativi anche in corrispondenza di alcuni sostegni**, costituenti i nuovi Elettrodotti 150 kV "Torremaggiore – San Paolo Civitate" e della Stazione Elettrica di Torremaggiore, data la presenza di importanti evidenze archeologiche prossime alle aree interessate dalle suddette installazioni.*

Per tali saggi Terna S.p.a. ha presentato il piano di indagini con nota prot. 25689 del 23/03/2021, il quale è stato approvato dalla Soprintendenza con nota prot. MIC_SABAP_FG/01/04/2021/0002811-P.


Per quanto riguarda l'area di indagine relativa alla Stazione Elettrica di Torremaggiore, le indagini archeologiche, condotte dal 30/06/2022 al 07/07/2022, hanno permesso di individuare la presenza di una stratigrafia omogenea in cui lo strato di terreno vegetale copre uno strato molto compatto da attribuire alle ripetute esondazioni del vicino fiume Fortore. Considerato che le trincee eseguite non hanno restituito alcun tipo di materiale o manufatto, risultando le stesse completamente sterili, con a volte anche la presenza della traccia relativa alla condotta idrica moderna, il MIC con nota n. 8859 del 08/08/2022 ha svincolato l'area della Stazione Elettrica di Torremaggiore e ha rilasciato il nulla osta a procedere con le relative attività previste nell'area con prescrizioni.

Relativamente alla Stazione Elettrica di San Paolo Civitate, a seguito delle indagini archeologiche eseguite, **il MIC con nota n. 11572 del 24/10/2022 ha svincolato l'area ed ha rilasciato il nulla osta alle attività previste nell'area, con prescrizioni.**

CONSIDERATO che le suddette attività archeologiche sono state effettuate a seguito delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Puglia e della voltura a TERNA di tali autorizzazioni.

RILEVATO che, con la suddetta **nota prot. n. 2811 del 01/04/2021**, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha approvato il **Piano dei saggi archeologici**, riferito oltre che alle aree delle due nuove stazioni elettriche, anche ai sostegni n. 19/1, 19/2, 23/1,23/2,29/1,29/2,30/1,30/2,31/1,31/2,32/1 e 32/2 dei nuovi Elettrodotti 150 kV "Torremaggiore – San Paolo Civitate" e che, pertanto, **tali saggi dovranno essere eseguiti prima dell'avvio dei lavori.**


CONSIDERATO che nella *Relazione ambientale di proroga* il Proponente specifica che l'opera, così come autorizzata e successivamente volturata a Terna S.p.A., l'opera, così come autorizzata dal produttore e successivamente volturata a Terna, ha lo scopo principale di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nell'area del Comune di San Paolo Civitate mediante la realizzazione dell'infrastruttura energetica principale ovvero la nuova stazione di smistamento a 150kV denominata "SE San Paolo Civitate", stante le numerose richieste di installazione di impianti FER nell'area in parola. Altresì, tenuto conto che l'esistente linea a 150 kV S. Severo-Portocannone a 150 kV risulta già satura e non in grado di raccogliere tutta la produzione FER prevista nell'area a cavallo delle Regioni Puglia e Molise a nord di Foggia, mediante la linea di collegamento tra la nuova SE San Paolo Civitate e la futura nuova Stazione Elettrica di trasformazione denominata "SE Torremaggiore 380/150 kV" e il relativo raccordo con l'esistente linea a 380kV denominata Rotello-San Severo, sarà possibile creare un notevole sviluppo infrastrutturale per la realizzazione del piano di potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili e la sua trasmissione verso le aree di maggior interesse, con conseguente ulteriore contributo verso la transizione energetica "green" del sistema paese Italia.



Inquadramento dell'intervento in esame (tratto da Relazione ambientale di proroga)

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto interferisce, oltre che con le zone di interesse archeologico di cui alla lett. m) dell'art. 142, co. 1, del D. lgs. 42 del 2004, con altri beni paesaggistici, quali corsi d'acqua (art.142, co.1 lett. c, D.lgs. 42 del 2004), i boschi (art.142, co.1 lett. g, D.lgs. 42 del 2004) e il Parco Naturale Regionale "Medio Fortore" (art.142, co.1, lett. f del D. lgs. 42 del 2004), istituito nel 2009, successivamente all'analisi del precedente SIA, nonché Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) individuati dal PPTR e che è in contrasto con la relativa disciplina d'uso prevista dalle NTA del PPTR.



Elaborazione GIS: Sovrapposizione dell'intervento sul PPTR (beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici)

RITENUTO, pertanto che, qualora l'autorizzazione paesaggistica sia scaduta, il Proponente dovrà rinnovarla facendo riferimento all'art. 95 delle NTA del PPTR, come richiamato dallo stesso Proponente nella Relazione ambientale di proroga (cfr. pg. 32), tenendo conto dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 che al comma 4 stabilisce che *"...l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato"*.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali quelle espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani

e Foggia, con il parere endoprocedimentale del 13/06/2024; sentito in data 23/08/2024 il Servizio II- *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; informato in data in data 21/08/2024 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, quale U.O. della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime il proprio nulla osta al rilascio della proroga di cinque anni, a far data dal 29/06/2022 al 28/06/2027, del termine di validità del decreto di valutazione di impatto ambientale** di cui alla D.D. n. 2016/0001363 del 21/07/2016 della Provincia di Foggia, già esteso al 29/06/2022, limitatamente a quanto non ancora realizzato e riferito alle opere di connessione alla rete elettrica dell'impianto eolico ubicato nel comune di Poggio Imperiale (FG), precisando che la **Società Terna S.p.A. deve osservare le seguenti condizioni ambientali dalla n. 1 alla n. 3:**

1. In sede di progettazione esecutiva, dovrà essere sottoposta a verifica di ottemperanza la variante concordata con la Soprintendenza ABAP di Foggia come rappresentata nell'immagine riportata a pagina 11 del presente parere, indicata con tratteggio giallo (Variante cavo DT soluzione 2), consistente nell'interramento parziale in cavo, a partire dai sostegni 25/1 e 25/2 del progetto autorizzato, fino alla SE 150 kV di San Paolo.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e paesaggio.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Prima dell'avvio delle attività di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
2. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere completati i saggi archeologici preventivi nelle aree interessate dal tracciato dell'elettrodotto così come indicato nel Piano dei saggi archeologici, approvati con nota prot. n. 2811 del 01/04/2021, dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – 3. Prima dell'avvio delle attività di cantiere.
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
3. Tutti i lavori di scavo – ivi comprese quelle preliminari e complementari – al di sotto del piano di calpestio attuale dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo in corso d'opera ad opera di professionisti archeologi con idonea formazione ai sensi del D.M. 244/2019, secondo quanto previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023 e nelle modalità dettagliate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Si rammenta che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali ovvero l'impossibilità di realizzare in tutto o in parte le opere previste.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere
Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
4. Al termine delle attività archeologiche di cui al punto 2, il Proponente dovrà provvedere alla trasmissione al Geoportale Nazionale per l'Archeologia dei dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione (<https://dgabap.cultura.gov.it/direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/circolari-direzione-generale-archeologia-belle-arti-e-paesaggio/>). Detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alla Soprintendenza, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dalla stessa.
Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6 Prima dell'entrata in esercizio dell'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Carmela Iannotti



per Il Dirigente del Servizio V della DGABAP
dott. Massimo Castaldi
Il Funzionario Delegato
arch. Giovanni Manieri Elia
(rif. delega prot. n. 26894 del 12.08.2024)



per IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE
dott. Luigi LA ROCCA
II DIRIGENTE DEL SERVIZIO III DELEGATO
arch. Esmeralda Valente
(delega del Capo Dip. DiT prot.n. 27742 del 23.08.2024)